



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali

20134 Milano, Viale Enrico Forlanini, 17

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - info@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. 139/08

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
n. 19/08

**"Orientamenti finali per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione
e misura del gas nel III periodo di regolazione - (2009-2012)"**

Osservazioni di Assogas



CONFINDUSTRIA

Ufficio Distaccato: 00144 Roma, Viale L. Pasteur, 10



PREMESSA

Come già indicato tramite l'invio delle osservazioni al primo documento di consultazione, si condividono a livello generale gli obiettivi, ma si ribadiscono le forti criticità derivanti da una applicazione obbligatoria ed immediata, già dal 1° gennaio 2009, del sistema degli incentivi/penalità per tutti i distributori che servono più di 50.000 clienti finali.

Come già segnalato, i requisiti richiesti ai distributori non sono di semplice applicazione e richiedono un tempo di implementazione ben superiore a quello rimanente all'inizio del prossimo anno. Il limitato accesso agli incentivi in maniera volontaria, fino ad ora registrato, ne è un evidente segnale.

Si registra, inoltre, che in risposta alle nostre istanze l'Autorità ha rilevato che l'adesione agli incentivi è in continuo aumento e per tale motivo le ragioni addotte non sono condivisibili.

A nostro avviso, il fatto che l'adesione all'istituto degli incentivi sia in continuo aumento è una ragione in più per suggerire una maggiore gradualità di applicazione, considerando che, in base ai propri programmi di sviluppo, i distributori si sono già attrezzati per pervenire in tempi medio-brevi ad accedere agli incentivi. Consentendo l'accesso volontario ancora per tutto il 2009 (sempre solo per i distributori che servono più di 50.000 clienti finali), si permetterebbe ai distributori che già si sono attrezzati per richiedere l'accesso agli incentivi di aderirvi in maniera volontaria ed a quelli che ancora non sono ancora completamente rispondenti ai requisiti richiesti, di avere un tempo accettabile per implementare quanto necessario.

Si ritiene che la semplificazione sulla valorizzazione degli incentivi (scollegata dal VRD) possa essere un passo positivo; va da sé che è importante condividere il valore base definito per utente.

Spunto di consultazione Q.1: ambito provinciale di esercente per la misura dei recuperi di sicurezza

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di ambito provinciale di esercente per la misura dei recuperi di sicurezza? Se no per quali motivi?

Il nuovo sistema proposto aggiunge complessità di gestione per quei distributori che avendo già avuto accesso agli incentivi, o che si sono già attrezzati per accedervi nel prossimo periodo, hanno effettuato valutazioni ed implementato sistemi di monitoraggio secondo l'attuale sistema.

Si rileva, inoltre, che alcune importanti indicazioni circa casi reali che si possono verificare per definire a quale ambito provinciale l'esercente l'impianto debba appartenere, riportata al punto 4.11 del documento di consultazione, non trovano poi una uguale indicazione in delibera. Ciò non può che provocare nel tempo dubbi sulla corretta applicazione; anche per tale ragione si ritiene più logico mantenere l'impostazione attuale per comune.

Il nuovo sistema proposto sembra inoltre anticipare soluzioni tutt'altro che definite, in termini di Ambiti ottimali di gara, allargando i conteggi alla Provincia, con la conseguenza che:

- occorre reimpostare i sistemi informativi, con i relativi costi;
- per alcuni distributori occorre rivedere soluzioni organizzative in quanto nell'ambito provinciale possono convivere strutture locali diverse, con diverse responsabilità di gestione, che possono creare difficoltà di pianificazione e coordinamento;
- crea già oggi degli obblighi per gli eventuali futuri gestori di ambito che ne limitano in qualche modo la futura libertà di azione, vedi punto 4.11.

Spunto di consultazione Q.2: obblighi di servizio ed innalzamento del Qmax

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di obblighi di servizio e di innalzamento del Qmax? Se no per quali motivi?

Si ritiene assolutamente prematura ed iniqua per i distributori la proposta di trasformare i requisiti per l'accesso agli incentivi in obblighi di servizio.



La natura dei requisiti di accesso agli incentivi già non pare tale da giustificare la loro trasformazione in obblighi di servizio. Il livello di sanzione a cui potrebbe essere soggetto il distributore per il mancato rispetto di uno o più dei requisiti per l'accesso agli incentivi appare sproporzionato rispetto al reale disservizio che ciò potrebbe comportare. Oltre a ciò, ci sembra concettualmente inopportuno passare da un regime di adesione volontaria ad uno con adesione obbligatoria contestualmente all' "appesantimento" della trasformazione da requisiti di accesso agli incentivi ad obblighi di servizio.

Sempre su tale aspetto si deve anche tenere in considerazione che in caso di subentro ad altro distributore, ad esempio a seguito di aggiudicazione di gara d'appalto, i tempi per allinearsi con i requisiti previsti possono essere ben maggiori rispetto al periodo di subentro (in particolare in caso di impianti di grosse dimensioni), soprattutto se lo stesso verrà ridotto secondo la proposta contenuta nel documento di consultazione. In tale condizione non solo il distributore non potrebbe accedere agli incentivi, ma si troverebbe anche nella condizione di mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio, con le conseguenze che nella regolamentazione attuale ciò comporta.

Non si comprende la necessità di obbligare i distributori ad effettuare le registrazioni previste all'art. 30 solo su supporto informatico. E' da rilevare che alcune registrazioni riguardano attività eseguite in campo, ad esempio le attività di pronto intervento, e che le stesse vengono nella maggior parte dei casi registrate su modulistica in formato cartaceo. Obbligare i distributori a riportare su supporto informatico tutte le informazioni registrate sulla modulistica cartacea appare un appesantimento eccessivo e potrebbe richiedere una modifica degli applicativi informatici utilizzati, in tempi eccessivamente brevi.

Inoltre in caso di subentro o acquisizione di società, o gara, che non preveda il trasferimento dei dati della cartografia informatizzata dal vecchio distributore, risulta necessario un periodo di transizione che è funzione della dimensione del/degli impianti, stimabile in non meno di 2 anni.

Punto di consultazione Q.3: Livello Obiettivo

Condividete le proposte dell'Autorità in materia di fissazione del livello obiettivo? Se no per quali motivi?

Si condivide il livello obiettivo 7,5.

Punto di consultazione Q.4: Livelli di partenza e tasso annuo di miglioramento

Condividete la proposta dell'Autorità in materia di livelli di partenza e di tasso annuo di miglioramento? Se no, per quali motivi?

Anche con riferimento al riscontro del Q1, si condivide, se con dati rapportati ai singoli impianti e non all'ambito.

Punto di consultazione Q.5: Livello di riferimento

Condividete la proposta dell'Autorità in materia di livello di riferimento? Se no per quali motivi?

Anche con riferimento al riscontro del Q1 e Q4, si condivide, se con dati rapportati ai singoli impianti e non all'ambito.



Spunto di consultazione Q.6: gradualità di passaggio dall'adesione volontaria al sistema obbligatorio di incentivi/ penalità per recuperi di sicurezza

Condividete le proposte in tema di gradualità di passaggio dall'adesione volontaria al sistema obbligatorio di incentivi/penalità per recuperi di sicurezza? Se no per quali motivi? Condividete la proposta dell'Autorità in tema di franchigia e di tetti massimi agli incentivi ed alle penalità? Se no per quali motivi?

Non possiamo che ribadire quanto già segnalato in risposta al primo documento di consultazione, ovvero che il concetto di gradualità di applicazione è più che condivisibile, ma che la gradualità prevista nel documento di consultazione è in realtà poco progressiva applicandosi ai soli distributori che servono meno di 50.000 clienti finali.

Per garantire una reale gradualità di applicazione, nonché la corretta e piena attuazione dei requisiti normativi individuati si ripropone quindi il seguente piano:

- 2009 adesione volontaria al sistema degli incentivi;
- 2010 adesione obbligatoria per i distributori di gas che servono più di 50.000 clienti finali e adesione volontaria per tutti gli altri mantenendo la struttura del centralino di pronto intervento con opzione C.2 su tutti i comuni
- 2011÷2012 adesione obbligatoria per tutti i distributori di gas.

Si condividono invece le proposte sia in tema di franchigia, sia in tema di tetti a incentivi e penalità.

Spunto di consultazione Q.7: Valorizzazione economica degli incentivi/penalità relativi alle dispersioni

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di valorizzazione economica degli incentivi/penalità relativi alle dispersioni? Se no per quali motivi?

Condividiamo la proposta per la semplificazione fornita, riteniamo più congruo un valore convenzionale posizionato nel mezzo della forchetta ipotizzata nel primo documento di consultazione (130 – 170 euro/anno), ovvero 150 euro/anno per cliente finale. Si segnala inoltre che non sono previsti meccanismi di aggiornamento di tale valore convenzionale durante il periodo di regolazione.

Si rileva inoltre che, come peraltro anche indicato dall'Autorità, il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della componente dispersioni è influenzato da vari aspetti, non tutti sotto il controllo del distributore. In tale condizione il distributore, pur adottando comportamenti virtuosi, potrebbe non raggiungere gli obiettivi prefissati. Considerando sempre che il sistema degli incentivi deve ancora essere pienamente rodato, si ritiene più congruo prevedere una applicazione non immediata del sistema delle penalità, proprio per evitare di danneggiare quei distributori che in fase di prima adesione al sistema degli incentivi potrebbero trovarsi, loro malgrado, a non raggiungere il miglioramento pianificato a livello di riduzione delle dispersioni segnalate da terzi.

Per quanto sopra si propone che il sistema delle penalità si applichi solo a partire dal 1° gennaio 2010, data che, secondo la nostra proposta, coinciderebbe con l'accesso obbligatorio al sistema degli incentivi/penalità per tutti i distributori che servono più di 50.000 clienti finali.

Spunto di consultazione Q.8: Procedura per effettuazione delle verifiche ispettive relative agli incentivi/penalità

Condividete la procedura proposta per la verifica delle dispersioni? Se no per quali motivi?

Si ribadisce quanto già indicato in risposta al primo documento di consultazione, ovvero che sussiste la reale difficoltà o impossibilità ad associare alla chiamata ricevuta dal centralino di



pronto intervento in modo certo e preciso il codice dell'impianto di distribuzione, condizione necessaria per produrre i report, suddivisi per impianto, richiesti in fase di ispezione; mentre è assolutamente possibile associare alla chiamata il comune presso cui si richiede l'intervento.

La struttura dell'impianto di distribuzione non è strettamente associata al comune, vi sono infatti numerosi casi di più impianti di distribuzione insistenti sullo stesso comune o di impianti che servono trasversalmente più comuni. In tali condizioni diventa improbabile pensare che l'operatore del centralino di pronto intervento possa associare in maniera certa la chiamata ad un impianto di distribuzione. Se venisse mantenuta l'impostazione, prevista al punto 6.3 dell'Appendice 5 "Procedura per l'effettuazione dei controlli relativi ai recuperi di sicurezza" il distributore si vedrebbe attribuire numerose non congruità derivanti unicamente dai problemi operativi sopra indicati, i quali non hanno peraltro nessun effetto negativo sul livello di servizio offerto. Al fine di garantire una adeguata efficienza dell'attività di verifica, si propone la seguente procedura alternativa:

1. i controllori richiedono l'elenco delle registrazioni vocali delle chiamate ricevute dal recapito telefonico con linea fissa dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento relativamente al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto di distribuzione stesso,
2. i controllori selezionano un numero di chiamate da sottoporre al controllo e richiedono al distributore di indicare quali di queste appartengano all'impianto oggetto di controllo;
3. il distributore utilizzando il codice identificativo della chiamata, identifica tramite gli strumenti a propria disposizione l'impianto associato all'intervento eseguito, originato dalla chiamata di pronto intervento selezionata dai controllori;
4. i controllori proseguono le attività di verifica sulle chiamate di pronto intervento che risultano associate all'impianto selezionato per il controllo, verificando nelle fasi successive del controllo che tale associazione sia stata effettuata correttamente, ovvero verificando che i dati del relativo intervento in pronto intervento siano riportati nella relativa Tabella N.

Al punto b) della procedura di controllo si deve tenere presente che il tipo di segnalazione effettuata al centralino di pronto intervento può essere stata corretta dal distributore in base alla situazione rilevata sul posto in fase di pronto intervento, così come previsto dall'art. 30.8 c). Si propone la seguente modifica evidenziata con una sottolineatura:

"b)Se la chiamata è presente nella Tabella N, si riporta nella tabella di riscontro la tipologia della segnalazione di pronto intervento di cui all'articolo 9, comma 9.3 del Testo integrato per la qualità dei servizi gas, eventualmente corretta in base a quanto previsto dall'articolo 30.8 c)".

Si conferma che il distributore, in alcuni periodi dell'anno, potrebbe avere difficoltà a garantire la presenza di personale qualificato in fase di verifica con un preavviso di soli tre giorni lavorativi. Si ritiene che un preavviso di 30 giorni solari come proposto, senza che vengano indicati l'anno, l'impianto o gli impianti oggetto della verifica e la componente oggetto del controllo, possano garantire la stessa efficacia alla verifica ed al tempo stesso permettere al distributore di organizzarsi per far partecipare alla verifica le persone adatte. Gli elementi che saranno oggetto del controllo saranno poi comunicati, come già indicato, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

Spunto di consultazione Q.9: Effetti economici delle verifiche ispettive relative agli incentivi/penalità

Condividete le proposte sugli effetti economici delle verifiche ispettive relative agli incentivi/penalità? Se no per quali motivi?

Al fine di mantenere una perfetta simmetria tra incentivi e penalità, si ritiene più congruo prevedere che in caso di non congruità superiori al 30% del campione, venga aumentata



del 50% la penalità prevista in caso di non congruità pari al 30% del campione, anziché raddoppiarla.

Si ritiene necessario non applicare le penalità, che non erano previste in caso di adesione volontaria agli incentivi per gli anni 2007 e 2008, e che dovrebbero, come sempre asserito dall'Autorità, avere corso solo dal terzo periodo di regolazione.

Si ritiene inoltre utile auspicare, considerando gli obiettivi dei controlli, che l'Autorità attribuisca pesi diversi alle eventuali non congruità rilevate. Si propone che le non congruità di carattere formale e che non impattano sulla qualità del servizio fornito, vengano valutate in maniera meno rilevante rispetto a quelle sostanziali.

Spunto di consultazione Q.10: Promozione degli investimenti per la sicurezza nella distribuzione di gas.

Si condividono le proposte dell'Autorità in tema di promozione degli investimenti per la sicurezza nella distribuzione di gas? Ritenete che vi siano ulteriori tipologie di investimenti meritevoli di promozione specifica?

Si condivide il criterio di incrementare gli incentivi con fattori correttivi correlati alla innovazione tecnologica degli impianti, con particolare riferimento al telecontrollo di alcuni parametri di esercizio.

Se da un punto di vista di impostazione si concorda di estendere la promozione degli investimenti e si condividono le tipologie citate al punto 4.53, non possiamo condividere:

- i valori previsti di **lpc** che partirebbe da una base di 0,7 che risulterebbe irrealistica per numerosi distributori che hanno valori tra 0 e 0,2; proprio perché tali valori sono oggi ancora generalmente così bassi, la base di partenza dovrebbe essere di questo ordine di grandezza in modo da incrementare progressivamente negli anni. Partire da 0,7 può portare a non prendere in considerazione l'argomento in quanto ritenuto irraggiungibile.
- i valori di **lp** che partirebbe anch'esso da una base di 0,7 che risulterebbe irrealistica per numerosi distributori; per le stesse motivazioni di cui sopra, la base di partenza dovrebbe essere molto più bassa (0,1 – 0,2);
- quanto previsto al punto 4.57 b) in termini di requisiti minimi, per la medesima motivazione di cui sopra. Oggi il telecontrollo è sviluppato sulle cabine principali, ma non risulterebbe esserlo sui gruppi di riduzione, né di primo salto, né finali. Non ci pare quindi attuabile avere tutti i gruppi di primo salto telecontrollati in tempi brevi, semmai tale obiettivo deve essere incentivato per raggiungerlo in un adeguato periodo di tempo (2-3 anni); analogo discorso ci pare possa valere per il raggiungimento di una adeguata percentuale di telecontrolli su GRF. A quest'ultimo proposito si ritiene che l'obiettivo di avere almeno un GRF telecontrollato per impianto possa essere il primo passo di un piano di sviluppo raggiungibile nell'arco dei primi due anni, lasciando gli ulteriori sviluppi ai criteri di incentivazione.

Spunto di consultazione Q.11: Termini di comunicazione dei dati di qualità

Si condivide la proposta dell'Autorità in tema di anticipazione dei termini per la comunicazione dei dati di qualità del servizio? Ritenete che si debba fissare il termine del 31 dicembre di ogni anno entro il quale definire gli incentivi o le penalità relative all'anno precedente?

Si comprendono le problematiche evidenziate dall'Autorità, ma al tempo stesso si spera che anche l'Autorità comprenda le problematiche che verrebbero generate per il distributore da una anticipazione dei termini di comunicazione.

Bisogna considerare che stante le modalità di verifica previste dall'Autorità, alcune delle quali di carattere puramente formale, la maggior parte dei distributori effettua controlli il più possibile capillari prima di comunicare i dati. Tali controlli richiedono tempi di esecuzione non



brevi e necessariamente debbono essere eseguiti solo dopo la chiusura dell'anno. La finestra temporale di tre mesi attualmente disponibile è spesso appena sufficiente per completare i controlli, conseguentemente estrarre i dati dagli applicativi informatici secondo il formato richiesto dall'Autorità ed infine compilare manualmente i questionari. Quest'ultimo è un ulteriore importante elemento da considerare in quanto anch'esso richiede un congruo tempo di esecuzione. Non essendo individuato un tracciato record che consenta di definire una modalità di upload dei dati direttamente dal sistema informatico del distributore, lo stesso è costretto ad una compilazione manuale dei questionari. Tale attività, come detto, richiede un notevole impegno in termini di tempo, considerando anche che per quanto riguarda la sicurezza e continuità del servizio per ogni impianto deve essere compilato un questionario.

Si ritiene pertanto di non condividere l'anticipazione dell'invio dei questionari di rilevazione.

Spunto di consultazione Q.12: Obiettivo di regolazione B: Componente degli incentivi relativa all'odorizzazione.

Condividete la proposta dell'Autorità in tema di componente degli incentivi relativa all'odorizzazione? Se no, per quali motivi?

Si ribadisce la necessità di non penalizzare eccessivamente gli incentivi per recuperi di sicurezza in materia di odorizzazione del gas in rete. Si ritiene che all'intervento proposto, finalizzato ad aumentare il numero di misure da effettuare per poter accedere agli incentivi, non debba essere associata anche una riduzione degli incentivi previsti attualmente per il secondo periodo di regolazione.

Spunto di consultazione Q.13: Obiettivo di regolazione C: miglioramento del servizio di pronto intervento e omogeneizzazione del comportamento dei distributori

Condividete la proposta dell'Autorità in tema di miglioramento del servizio di pronto intervento e omogeneizzazione del comportamento tra i distributori? Se no, per quali motivi?

Si ribadisce la difficoltà per i distributori ad ottemperare ai requisiti in materia di centralino di pronto intervento previsti dall'art. 26 già a partire dal 1° gennaio 2009.

E' inoltre opportuno evidenziare che, essendo l'attività di ricezione e di registrazione delle chiamate, una attività quasi interamente basata su applicativi informatici è necessario prevedere un margine di inefficienza delle stesse. Pertanto si chiede che l'Autorità tenga in considerazione il fatto che il distributore non possa garantire la disponibilità del 100% delle registrazioni vocali delle chiamate e che le macchine non hanno efficienza infinita nonostante i back up installati.

Spunto di consultazione Q.14: Livello generale ed obblighi di servizio per pronto intervento

Condividete le proposte dell'Autorità in materia di livello generale e di obblighi di servizio per pronto intervento? Se no, per quali motivi?

Si condivide il criterio anche se la franchigia di un solo intervento appare piuttosto esigua, non coprendo il distributore dai rischi di mancato adempimento degli obblighi di servizio in caso di un improvviso aumento delle chiamate di pronto intervento per cause non riconducibili all'articolo 52.1 a).

Continuità del servizio di distribuzione del gas

Riteniamo di confermare quanto già segnalato in osservazione al primo documento di consultazione, considerando che le semplificazioni proposte siano in linea con quanto proposto dall'Autorità senza che questo comporti una riduzione della qualità del servizio erogato:



"Preso atto del fatto che al punto 7.23 viene confermato che la regolazione sulla continuità era stata introdotta perché la riattivazione del gas rappresenta un momento di potenziale pericolo, cosa che condividiamo, e tenuto conto del valore residuale delle interruzioni, al fine di semplificare l'attività di registrazione e con lo scopo di raggiungere comunque l'obiettivo di incrementare la sicurezza in fase di riattivazione, si propone di limitare le registrazioni:

- all'indicatore "percentuale di clienti finali con tempo di preavviso dell'interruzione non inferiore a 3 giorni lavorativi"*
- al numero delle interruzioni gestite, ed alla causa delle stesse secondo la classificazione di cui all'art 21 dell'allegato A alla delibera 168/04*

Non prevedendo la registrazione per i restanti due indicatori dell'articolo 12.1, del medesimo allegato, che trattando di durata non impattano direttamente con la problematica della riattivazione.

Si propone inoltre di semplificare l'attività di registrazione delle interruzioni non prevedendone l'obbligo per quelle interruzioni per cui già ad oggi l'art. 32.6 b) dell'allegato A alla delibera 168/04 non prevede obblighi di comunicazione a carico del distributore.

Art. 32.6 b) dell'allegato A alla delibera 168/04:

"...Non devono essere comunicati i dati relativi alle interruzioni derivanti da:

- a) richieste di prestazioni dei clienti finali;*
- b) interventi conseguenti a chiamate telefoniche per pronto intervento;*
- c) sostituzione del gruppo di misura ad un solo cliente finale con durata dell'interruzione dell'erogazione del gas inferiore a due ore.*

Si potrebbe poi chiedere al CIG di emanare una specifica linea guida che definisca i criteri tecnici minimi da rispettare in caso di riattivazione."

Spunto di consultazione Q.15: Sostituzione o risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo

Condividete la proposta in materia di sostituzione o risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo? Se no, per quali motivi?

Si condivide.

Spunto di consultazione Q.16: Registrazione e comunicazione in materia di protezione catodica delle reti di distribuzione di gas diversi dal gas naturale

Condividete la proposta in materia di registrazione e comunicazione in materia di protezione catodica delle reti di distribuzione di gas diversi dal gas naturale? Se no, per quali motivi?

Si condivide.

Spunto di consultazione Q.17: Obblighi di messa in efficace protezione catodica o sostituzione dei tratti di rete di gas naturale in acciaio non protetto catodicamente

Condividete la proposta in materia di obblighi di messa in efficace protezione catodica o sostituzione dei tratti di rete di gas naturale in acciaio non protetto catodicamente? Se no, per quali motivi?

Nell'articolo 11.11 della delibera proposta in bozza le date riportate non appaiono fra loro congruenti, salvo non aver compreso quanto proposto dall'Autorità nel documento di consultazione. Pertanto, formuliamo richiesta di chiarimento.

Spunto di consultazione Q.18: Periodi di avviamento e di subentro

Condividete le proposte di riduzione della durata dei periodi di avviamento e di subentro ai soli fini della regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas? Se no, per quali motivi? Condividete gli ulteriori obblighi di comunicazione? Se no, perché?



Sugli obblighi di comunicazione si ribadisce quanto riportato in riscontro al primo documento di consultazione:

“Per quanto attiene la previsione di comunicazione obbligatoria prevista al punto 7.33, in caso di subentro, se, in linea di principio, la proposta espressa potrebbe essere condivisibile, la medesima nell'ambito del contesto attuale è praticamente irrealizzabile.

Tali regole infatti non tengono conto che:

- a) a valle dell'aggiudicazione della gara, insorgono quasi regolarmente contenziosi, gestiti a livello giudiziale o stragiudiziale, i cui tempi di risoluzione non consentono l'invio della comunicazione con i tempi previsti.*
- b) Il distributore entrante non è a conoscenza dei Venditori che operano sull'impianto. Tale informazione viene generalmente acquisita dal distributore entrante solo in prossimità dell'avvio del servizio.*

Diverso è il caso delle comunicazioni obbligatorie di cui al punto 7.32, per le quali si chiede una modifica dei tempi previsti da 7 a giorni solari a 10 giorni lavorativi, non ravvisando, per quanto a noi conosciuto ed in base alle finalità espresse dall'Autorità, problematiche che richiedano una maggiore tempestività”.

Si propone di definire un elenco minimo di informazioni, dati e documenti, sui quali, se disponibili, vige l'obbligo di trasmissione in caso di subentro tra distributori.

Si propone che, in caso di acquisizione di Società, si preveda un periodo di 6 mesi, a beneficio della Società distributrice acquirente, in cui è sospesa la sanzionabilità relativa alle attività non conformi contemplate nella delibera 168/04, per i soli impianti della Società acquisita.

E' indispensabile inoltre rilevare che per quanto attiene alla proposta di cui all'articolo 32.10 punto b), si evidenzia che gli aspetti economici che caratterizzano l'offerta per l'assegnazione della concessione possono essere anche il risultato di un complesso di valutazioni svolte su elementi tecnico-economico-qualitativi.

Riscontri agli spunti di consultazione della parte II qualità commerciale e misura gas

Spunto di consultazione Q.19: Obiettivo di regolazione D: esecuzione dei lavori semplici.

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di esecuzione di lavori semplici? Se no, per quali motivi?

Si condivide.

Spunto di consultazione Q.20: Gradualità di estensione della regolazione qualità commerciale

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di gradualità di estensione della regolazione della qualità commerciale? Se no, per quali motivi?

Si condivide.

Spunto di consultazione Q.21: Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale? Se no, per quali motivi?

In relazione all'emanazione della recente delibera ARG-gas 90/08 riteniamo che siano necessari ulteriori approfondimenti sulla questione per la quale parrebbero sussistere elementi contrastanti.



Al di là di quanto sopra, continuiamo ad essere convinti che la proposta da noi formulata in risposta alla precedente consultazione, che qui non possiamo che ribadire, possa essere presa in considerazione e quindi invitiamo Codesta Spettabile Autorità a riesaminare sia la suddetta proposta, sia la propria posizione.

In questo quadro, relativamente alla procedura per la sostituzione dei contatori, si rimarca la sua complessità e l'impatto sulla tempistica perché, a nostro avviso, rallenta un'attività che dovrebbe invece essere incentivata.

In definitiva si propone di semplificare la procedura di sostituzione contatori più vetusti, già autonomamente intrapresa dai distributori più virtuosi: visto che molte anagrafiche non sono aggiornate sulla data di fabbricazione dei contatori, le comunicazioni preventive imposte dalla delibera (30 gg. e 15 gg.) richiederebbero più sopralluoghi e appuntamenti con i clienti, proprio perché gran parte dei contatori vecchi sono proprio quelli non accessibili.

Per garantire al cliente la possibilità di scelta tra il volere attivare o meno la verifica, prima della sostituzione, si propone di predisporre una lettera chiara e completa con evidenziati i diritti del cliente da consegnare a mano, lasciando la scelta al cliente in quella occasione, che sottoscriverà l'autorizzazione alla sostituzione del contatore certificando la sua rinuncia all'eventuale verifica metrica oppure al contrario non autorizza la sostituzione e si rivolge al venditore per attivare la pratica di verifica metrologica.

Spunto di consultazione Q.23: Allineamento del settore del gas al settore elettrico

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di richiesta di preventivo per lavori semplici e complessi e di verifica della pressione di fornitura? Se no, per quali motivi?

Si ritiene eccessivo sottoporre immediatamente a standard specifico tutti i tipi di appuntamento fissati con il cliente finale. Considerata infatti la numerosità degli appuntamenti gestiti si ritiene necessario un approccio più graduale anche per permettere ai distributori che eventualmente non riuscissero a registrare immediatamente un livello ottimale di rispetto degli appuntamenti di porre in atto le necessarie azione correttive, senza che questo comporti fin da subito un esborso in termini economici.

E' opportuno segnalare che il mancato rispetto dell'appuntamento può essere causato da fattori esterni non controllabili dal distributore (ad esempio il traffico intenso in certi orari) che non sono contemplati in delibera (art. 52.1 a) come cause giustificative del mancato rispetto dello standard.

Per i motivi sopra indicati si propone un passaggio più graduale prevedendo per il III periodo uno standard generale (rispetto 90% degli appuntamenti fissati); in base ai risultati del III periodo di regolazione si potrà poi decidere se fissare uno standard specifico su tale aspetto del servizio.

Per quanto concerne la diversa modalità di gestione degli indennizzi automatici, in caso di prestazione con appuntamento personalizzato (rif. 11.19), è opportuno rilevare che la proposta risulta sfidante per il distributore, ma si concorda con quanto proposto, pur sottolineando che introdurre tale variazione richiede una modifica sostanziale degli applicativi informatici. Si ritiene quindi che il tempo a disposizione per apportare le implementazioni necessarie, intercorrente tra l'entrata in vigore del testo definitivo della delibera ed il primo gennaio 2009, non sia sufficiente e pertanto si propone di introdurre la variazione proposta a partire dal 01/01/2010, in analogia a quanto già fatto per alcuni aspetti inerenti la qualità commerciale in occasione della emanazione della delibera 168/04.

Per quanto concerne i meccanismi di aumento dell'indennizzo in funzione del ritardo di esecuzione della prestazione (rif.11.21), pur capendo i motivi alla base della proposta, ci corre l'obbligo di evidenziare nuovamente come l'applicazione di queste disposizioni sia estremamente complessa e non proporzionata ai reali benefici ottenibili dai clienti finali. Pertanto non condividiamo la necessità di apportare, all'attuale regolazione della qualità commerciale, la modifica proposta.



Si chiede almeno che, al fine di permettere l'adeguamento degli applicativi informatici con tempi adeguati, i relativi articoli della delibera trovino applicazione a partire dal 1 gennaio 2010.

Si segnala che 30 giorni per erogare l'indennizzo (art.55) appaiano decisamente pochi. Si chiede che vengano concessi i 60 giorni come ad oggi previsti, calcolati secondo la nuova formulazione.

Per quanto concerne gli altri aspetti segnalati e non presi in considerazione si propone, come avviene per il codice di rete, di istituire un tavolo di lavoro in cui le associazioni di categoria possano analizzare congiuntamente e definire di comune accordo proposte per individuare soluzioni su aspetti applicativi in tema di sicurezza e qualità commerciale da proporre all'Autorità. Si ritiene infatti che non intervenire sugli aspetti indicati nel documento di osservazione al primo documento di consultazione lasci degli spazi di indeterminatezza nella gestione delle attività.

Per quanto riguarda, ad esempio, l'ora di ricezione delle richieste, pur consapevoli che la data di ricezione non va computata nel calcolo dei tempi, è opportuno rilevare la differenza in termini di tempo di gestione che si verifica tra una richiesta di prestazione pervenuta ad esempio alle 10 del mattino ed un'altra pervenuta alle 23 dello stesso giorno.

Spunto di consultazione Q.24: Atti autorizzativi ed anticipazione degli appuntamenti

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di atti autorizzativi e di anticipazione degli appuntamenti? Se no, per quali motivi?

Si condividono le proposte dell'Autorità. E' però opportuno evidenziare che l'efficacia dell'eventuale modifica alle modalità di registrazione dei tempi di esecuzione è correlata alla sua semplicità di applicazione.

Segnalazione di errori/refusi all'interno della bozza di delibera

Ritenendo di fare cosa gradita segnaliamo alcuni refusi intercettati nella bozza di delibera proposta:

- Cliente: in alcuni punti del documento la dicitura Cliente non è stata sostituita con Richiedente
- Tempo per l'effettuazione della verifica pressione: lo standard all'art. 35 è riportato sia in quelli specifici che in quelli generali
- riferimento articoli: dall'art. 55 in poi i riferimenti degli articoli è errato
- Livelli specifici all'art. 50 (commi 1 e 2) e art. 51 (commi 1 e 2) da aggiornare la data (1 gennaio 2006) con 1 gennaio 2009
- Cause mancato rispetto dei livelli specifici: nell'art. 52 al punto b) si cita la mancata presenza del cliente all'appuntamento come causa imputabile al cliente per mancato rispetto dei tempi di esecuzione. Nella nuova gestione degli appuntamenti ciò comporterebbe la posticipazione della data di esecuzione
- Art. 66 e 69: sono saltati riferimenti agli articoli ed ai relativi commi

La scrivente Associazione si dichiara disponibile a fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento nelle forme che l'Autorità riterrà più opportune.

Cordiali Saluti

ASSOGAS
Associazione Nazionale Industriali
Privati Gas e Servizi Collaterali